

L'interpretazione dell'articolo 58, paragrafo 2 del regolamento REACH, che il Tribunale adotta nelle proprie argomentazioni eccede la formulazione e la finalità chiare di tale disposizione, nonché la modalità in cui la direttiva 98/24 e la direttiva 2004/37 devono essere interpretate. In sintesi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove i) ha indicato che l'esenzione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH, si applica alle «sostanze», in contrapposizione agli «usi», ii) ha considerato separatamente i tre requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH, e non ha esaminato nel merito il terzo requisito («adeguato controllo dei rischi»), e iii) ha dichiarato che le direttive 98/24 e 2004/37 non impongono prescrizioni minime per controllare i rischi derivanti dall'utilizzo del triossido di cromo nelle industrie di rivestimento di superfici e di galvanizzazione, in particolare facendo riferimento alla mancanza di valori limite di esposizione professionale.

Secondo motivo — è erroneo quanto dichiarato dalla sentenza impugnata sul potere discrezionale della Commissione.

Qualora fosse accolto il primo motivo di impugnazione, risulterebbe erronea la conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione avrebbe adeguatamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare se concedere l'esenzione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.

Terzo motivo — il primo motivo e la seconda parte del quarto motivo di ricorso non sono stati adeguatamente esaminati.

Qualora fosse accolto il primo motivo di impugnazione, risulterebbe erroneo il ragionamento esposto ai punti 68, 68, 84, 85 della sentenza impugnata, e dovrebbero essere riesaminati il primo motivo e la seconda parte del quarto motivo di ricorso dedotti dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11).

⁽²⁾ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158, pag. 50).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Versailles (Francia) il 14 dicembre 2015 — Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

(Causa C-669/15)

(2016/C 078/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)

Convenute: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

Questione pregiudiziale

Se i decreti del 10 luglio 2006 e del 12 gennaio 2010, emanati a norma del decreto 2000-1196 del 6 dicembre 2000 e del decreto 2001-410 del 10 maggio 2001, a loro volta emanati a norma della legge 2000-108 del 10 febbraio 2000, violino gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea), in quanto costituiscano un aiuto di Stato, fattore che, se così fosse, non essendovi stata notifica dell'aiuto in via preliminare alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, di detto Trattato, pregiudicherebbe la loro legittimità.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il
18 dicembre 2015 — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes**

(Causa C-682/15)

(2016/C 078/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: Berlioz Investment Fund S.A.

Resistente: Directeur de l'administration des Contributions directes

Questioni pregiudiziali

- 1) Se uno Stato membro attui il diritto dell'Unione e garantisca, pertanto, l'applicabilità della Carta, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, di quest'ultima, in una fattispecie come quella in esame qualora infligga ad un singolo una sanzione amministrativa pecuniaria per mancanze contestate al medesimo nell'adempimento degli obblighi di collaborazione derivanti da un provvedimento di ingiunzione adottato dalla competente autorità nazionale, in base a norme procedurali di diritto interne istituite a tal fine, nell'ambito dell'esecuzione, da parte di tale Stato membro in veste di Stato richiesto, di una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro e da questo specificamente fondata sulle disposizioni della direttiva 2011/16 ⁽¹⁾ relativa allo scambio di informazioni su richiesta.
- 2) Se, in caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, un singolo possa invocare l'articolo 47 della Carta qualora ritenga che la sanzione amministrativa pecuniaria inflittagli sia volta ad obbligarlo a fornire informazioni nell'ambito dell'esecuzione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro richiesto in cui egli sia residente, di una richiesta di informazioni proveniente da un altro Stato membro non provvista di alcuna giustificazione relativa all'effettivo obiettivo fiscale, cosicché nel caso di specie venga a mancare un obiettivo legittimo, e che miri a ottenere informazioni prive di prevedibile pertinenza nella fattispecie impositiva in questione.
- 3) Se, in caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta richieda, senza che l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta consenta di imporre restrizioni, che il giudice nazionale competente disponga di una competenza estesa al merito e, pertanto, della facoltà di verificare, perlomeno a titolo di eccezione, la validità di un provvedimento di ingiunzione, adottato dall'autorità competente di uno Stato membro nell'ambito dell'esecuzione di una richiesta di scambio di informazioni presentata dall'autorità competente di un altro Stato membro, specificamente in base alla direttiva 2011/16, nell'ambito di un ricorso presentato dal terzo detentore delle informazioni nonché destinatario di tale decisione di ingiunzione, diretto contro la decisione di quantificazione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a causa dell'inadempimento, al medesimo contestato, relativamente all'obbligo di collaborazione nell'ambito dell'esecuzione della suddetta richiesta.